



COMUNE DI BERNAREGGIO
Provincia di Milano

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE

Approvato con delibera C.C. n.65 del 19/12/1998

Art. 1

Oggetto e scopo del regolamento

- 1) Il presente regolamento contiene la disciplina generale delle entrate comunali, anche tributarie, nel rispetto dei principi contenuti nella legge 142/90 e successive modificazioni e integrazioni, nel D. lgs. 77/95 e successive modificazioni e integrazioni e in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 52 del D.lgs. 446/97.
- 2) La disciplina regolamentare indica procedure e modalità generali di gestione delle entrate comunali; individua competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello statuto e nel regolamento di contabilità, per quanto non disciplinato da quest'ultimo.
- 3) Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in osservanza ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in genere e tributaria in particolare.

Art. 2

Limiti alla potestà regolamentare

- 1) Con riferimento alle entrate tributarie il regolamento non può dettare norme relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi

Art. 3

Definizione delle entrate

- 1) Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato le quali, in attuazione della riserva di cui all'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e le aliquote massime con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.
- 2) Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed, in genere, ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

Art. 4

Regolamenti per tipologie di entrate

- 1) Le singole entrate vengono disciplinate con appositi regolamenti approvati non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione.
- 2) Il presente regolamento e i regolamenti che disciplinano singole entrate debbono essere comunicati al Ministero delle Finanze entro 30 gg. dall'avvenuta esecutività, unitamente alla delibera e resi pubblici mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

Art. 5

Aliquote, tariffe e prezzi

- 1) Al Consiglio Comunale compete la determinazione di aliquote, tariffe e prezzi, tenuto conto dei limiti massimi e/o minimi tassativamente previsti dalla legge, relativi alle entrate di propria competenza, ferme restando le disposizioni previste nel D. lgs. 77/95 e successive modifiche nell'ipotesi in cui l'ente versi in stato di dissesto.
- 2) La delibera di approvazione deve essere adottata entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.

Art. 6

Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

- 1) Il Consiglio Comunale provvede a disciplinare le ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni in sede di approvazione dei regolamenti riguardanti le singole entrate, tenuto conto delle ipotesi da applicare in base a previsioni tassative di leggi vigenti.
- 2) Eventuali agevolazioni, riduzioni o esenzioni stabilite da leggi dello stato o regionali, successivamente all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente, che non abbisognano di essere disciplinate mediante norma di regolamento, si intendono applicabili pur in assenza di una conforme previsione regolamentare, salvo che l'ente modifichi il regolamento inserendo espressa esclusione della previsione di legge, nell'ipotesi in cui questa non abbia carattere cogente.

Art. 7

Forme di gestione delle entrate

- 1) Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento, e riscossione, scegliendo tra una delle seguenti forme previste nell'art. 52 del D.lgs. 15/12/97 n. 446:
 - a) gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali, ai sensi degli artt. 24-25-26-28 della legge 8/6/90 n.142;
 - b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art. 22 comma 3, lett. c, legge 142/90;
 - c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale di cui all'art. 22 comma 3 lett. e legge 142/90 e successive modificazioni e integrazioni, il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 D.lgs. 446/97;
 - d) affidamento in concessione mediante procedura di gara ai concessionari di cui al D.P.R. 28/1/88 N. 43 o ai soggetti iscritti all'albo di cui di all'art. 53 D.lgs. 446/97.
- 2) La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza, e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.
- 3) Le valutazioni per la scelta della forma di gestione indicate nel precedente comma 1 debbono risultare da apposita documentata relazione del responsabile del settore competente di ogni singola entrata, con configurazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi, con previsione dei possibili margini riservati al gestore nel caso di affidamento a terzi. Debbono altresì essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.
- 4) L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.
- 5) E' esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e loro parenti ed affini entro il 4° grado negli organi di gestione delle aziende nonché delle società miste costituite o partecipate.

Art. 8

Soggetti responsabili delle entrate

- 1) Sono responsabili delle singole entrate di competenza dell'ente i funzionari responsabili del servizio al quale risultano affidate mediate l'atto di giunta, le risorse di entrata, determinate e specifiche, collegate all'attività svolta dal servizio medesimo.
- 2) Il funzionario del servizio competente cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria.
- 3) Le attività necessarie alla riscossione (compilazione dei ruoli, riscossione coattiva etc.) competono al responsabile del servizio competente.
- 4) Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52 comma 5 lett.B D.lgs 446/97 anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

Art. 9

Attività di verifica e di controllo

- 1) E' obbligo del Comune o del soggetto obbligato o del concessionario verificare che quanto dichiarato e corrisposto da chi è tenuto a titolo di tributi, canoni, o corrispettivi corrisponda ai loro effettivi parametri di capacità contributiva o di utilizzo o godimento dei beni o dei servizi pubblici con un'attività di riscontro dei dati e di controllo sul territorio. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
- 2) Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 241/90 con esclusione delle norme di cui agli artt. da 7 a 13.
- 3) In particolare il funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.
- 4) Il funzionario, quando non sussistono prove certe, anche se suscettibili di prova contraria dell'inadempimento, può invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascun entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo sanzionatorio.

Art. 10

Attività di liquidazione delle entrate tributarie o patrimoniali

- 1) L'attività di liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali dovrà svolgersi da parte del Comune o del concessionario nella piena osservanza dei principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza per il cittadino con la pubblicazione presso l'ufficio preposto delle tariffe, delle aliquote, dei canoni, dei prezzi pubblici e dei relativi criteri e modalità di computo riferiti a ciascun tributo, entrata o servizio.
- 2) Per le entrate tributarie, per le quali vige l'obbligo della autoliquidazione, sarà cura del comune o del concessionario rendere noti i termini e le modalità degli adempimenti previsti negli appositi regolamenti.
- 3) Per le entrate tributarie, per le quali sia previsto per legge il provvedimento di liquidazione, questo dovrà avere la forma scritta, con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini della esatta individuazione del debito, con comunicazione dell'atto a mezzo del messo comunale o di raccomandata postale con avviso di ricevimento.
- 4) Per le entrate patrimoniali sarà cura del Comune indicare i termini e le modalità degli adempimenti specificandole negli appositi regolamenti.

Art. 11

Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali

- 1) L'attività di accertamento e di rettifica delle entrate tributarie è svolta dal Comune, a mezzo dei funzionario all'uopo incaricati, nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione indicati nelle norme che disciplinano i singoli tributi. Deve essere notificato al contribuente apposito atto nel quale debbono essere chiaramente indicati tutti gli elementi che costituiscono il presupposto di imposta, il periodo di riferimento, l'aliquota applicata, l'importo dovuto, il termine e le modalità per il pagamento, il termine e l'autorità per l'eventuale impugnativa.
- 2) La richiesta al cittadino di importi di natura non tributaria, per i quali a seguito dell'attività di controllo, risulta che è stato omesso totalmente o parzialmente il pagamento, deve avvenire mediante notifica di apposito atto nel quale debbono essere chiaramente indicati tutti gli elementi utili per la esatta individuazione del debito, il periodo di riferimento, le modalità ed il termine per il versamento.
- 3) L'atto di accertamento di cui ai commi precedenti deve essere comunicato al contribuente mediante notifica a mezzo del messo comunale o di raccomandata postale con avviso di ricevimento.
- 4) Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, sia di natura tributaria che patrimoniale, nel

caso di affidamento in concessione a terzi del servizio, sono svolte dal concessionario con le modalità indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra Comune e tale soggetto.

Art. 12

Sanzioni

- 1) Le sanzioni relative ad entrate tributarie sono previste dai D.lgs. 471/472/473 del 23/12/97 e dalle specifiche disposizioni di legge.
- 2) Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata.
- 3) Le sanzioni sono irrogate con provvedimento del funzionario responsabile di cui all'art. 8 o dal concessionario.

Art. 13

Tutela giudiziaria

- 1) Ai fini dello svolgimento delle procedure contenziose in materia di entrate tributarie, ai sensi del D.Lgs. 546/92, il funzionario responsabile, assistito dal segretario comunale, o il concessionario ex art. 52 comma 5 lett.b del D. lgs. 446/97, è abilitato alla rappresentanza dell'ente ed a stare in giudizio.
- 2) Ai fini dello svolgimento dell'attività giudiziaria in materia di entrate patrimoniali, il Comune od il concessionario ex art. 52 D.lgs. 446/97, debbono farsi assistere da un professionista abilitato.
- 3) Nel caso in cui il Comune decida di avvalersi per la rappresentanza e l'assistenza in giudizio di professionista abilitato, conferendo allo stesso specifico incarico, dovrà applicare i tariffari minimi di legge.

Art. 14

Forme di riscossione volontaria

- 1) La riscossione volontaria delle entrate deve essere conforme alle disposizioni contenute nel Regolamento di contabilità del Comune, adottato ai sensi del D.lgs. 77/95 e successive modifiche ed integrazioni.
- 2) Le disposizioni contenute nei regolamenti che disciplinano le singole entrate debbono prevedere la possibilità per i contribuenti e gli utenti di eseguire i versamenti con modalità e forme ispirate al principio della comodità e della economicità della riscossione quali il versamento diretto, il versamento tramite C.C.P. e accrediti elettronici.

Art. 15

Forme di riscossione coattiva

- 1) La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene attraverso le procedure previste con i regolamenti delle singole entrate nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel R.D 14/4/1910 n. 639 o con le procedure previste con DPR 29/9/73 n. 602 modificato con DPR 43/98.
- 2) Resta impregiudicata per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purchè il funzionario dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.
- 3) E' attribuita al funzionario responsabile del servizio competente o ai soggetti di cui all'art. 52 comma 5, lett.b D.lgs 446/97 la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate patrimoniali ai sensi del R.D. 639/1910. Per le entrate per le quali la legge prevede la riscossione coattiva, con la procedura di cui al DPR 602/73 modificato con DPR 43/88 (entrate tributarie), le attività necessarie alla riscossione competono al funzionario responsabile del servizio competente o al soggetto di cui all'art. 52 comma 5 lett.b D.lgs. 446/97. I ruoli vengono compilati e resi esecutivi dai responsabili dei servizi competenti che gestiscono le diverse entrate.(art. 52 lett. D. lgs. 446/97)

Art. 16

Entrata in vigore

Errore. Nel documento non esiste testo dello stile specificato. PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE

Il presente regolamento entra in vigore il 1/1/1999.